

| dinamici insieme



Regolamento sugli investimenti

Compacta Fondazione collettiva LPP

Valido dal 31 dicembre 2025

Indice

Art. 1	Informazioni generali	4
Art. 2	Definizioni	4
Art. 3	Principi	4
Art. 4	Ripartizione dei compiti	5
Art. 5	Investimento del patrimonio	6
Art. 6	Calcolo delle riserve di fluttuazione	6
Art. 7	Politica di investimento	7
Art. 8	Valutazione degli investimenti	7
Art. 9	Controllo e rendicontazione	7
Art. 10	Esercizio dei diritti degli azionisti	8
Art. 11	Integrità e lealtà dei responsabili	8
Art. 12	Sostenibilità	9
Art. 13	Entrata in vigore	9
Appendice 1		10
Principi di investimento		10
Appendice 2		16
Matrice delle funzioni		16
Appendice 3		18
Strategie d'investimento		18
Appendice 4		19
Benchmark		19
Appendice 5		20
Regali di poco valore		20

Art. 1 Informazioni generali

Ai sensi dell'art. 49a OPP 2 e dell'Atto di fondazione, il Consiglio di fondazione emana il Regolamento sugli investimenti. Il presente Regolamento stabilisce, nell'ambito delle prescrizioni di legge, i principi, le direttive, i compiti e le competenze, da osservare nell'attività di investimento e gestione dei patrimoni previdenziali delle casse di previdenza affiliate alla Compacta Fondazione collettiva LPP.

Art. 2 Definizioni

1. Fondazione

La Compacta Fondazione collettiva LPP è una fondazione ai sensi dell'art. 80 segg. CC, dell'art. 331 CO e dell'art. 48 LPP.

2. Consiglio di fondazione

Il Consiglio di fondazione è l'organo direttivo. Al Consiglio di fondazione competono l'amministrazione e l'attuazione delle decisioni della Fondazione, salvo differente esplicita disposizione dell'Atto di fondazione o di un regolamento. Il Consiglio di fondazione, sotto la propria responsabilità, può trasferire a terzi singole funzioni.

3. Comitato investimenti

Il Comitato investimenti viene nominato dal Consiglio di fondazione. Le persone incaricate devono adempiere i requisiti di cui agli art. 48f–48l OPP 2. Al fine di evitare conflitti d'interessi, queste persone non devono essere incaricate della gestione dei patrimoni previdenziali della Fondazione, né delle casse di previdenza. Il Direttore della Fondazione è membro fisso del Comitato investimenti.

4. Impresa

Ai sensi del presente Regolamento, per impresa affiliata si intende ciascuna ditta che aderisce per via contrattuale alla Fondazione per la gestione della previdenza professionale.

5. Commissione di previdenza

L'impresa affiliata alla Fondazione istituisce una Commissione di previdenza, composta da rappresentanti del datore di lavoro e dei dipendenti, quale organo della cassa di previdenza.

6. Gestore incaricato degli investimenti

Banca svizzera, istituto d'investimento o gestore patrimoniale, in rapporto contrattuale diretto o indiretto con la Fondazione, incaricati della gestione dei patrimoni previdenziali della Fondazione. I gestori incaricati degli investimenti devono soddisfare i requisiti di cui agli art. 48f–48l OPP 2.

Art. 3 Principi

Si applicano in ogni caso tutte le prescrizioni in materia di investimenti, in particolare quelle della LPP, dell'ordinanza sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità del 18 aprile 1984 (OPP 2), nonché le direttive e le raccomandazioni dell'UFAS.

Il patrimonio deve essere gestito nell'ambito delle prescrizioni regolamentari e di legge in modo tale da tenere conto della sicurezza, della ripartizione dei rischi e degli utili. Per quanto riguarda la ripartizione dei rischi occorre prestare attenzione a un'appropriata diversificazione per categorie di investimento, regioni, settori e strumenti di investimento (in particolare titoli e beni immobiliari). L'obbligo di diligenza fiduciaria include quindi, in ultima analisi, anche la considerazione degli aspetti di sostenibilità. Tuttavia, il raggiungimento di un rendimento conforme al mercato è un prerequisito per l'integrazione degli aspetti ESG nelle decisioni di investimento. In primo piano vi è la tutela degli interessi finanziari della cassa di previdenza affiliata e delle persone assicurate.

I principi della sostenibilità sono sanciti dall'art. 12. I principi relativi alle direttive di investimento sono definiti nell'Appendice 1.

È consentito l'impiego di derivati e strumenti analoghi secondo l'art. 56a OPP 2. Inoltre è possibile fare ricorso a investimenti alternativi senza obblighi di versamento suppletivo, a scopi di diversificazione e al fine di ridurre il rischio di investimento nel rispetto dell'art. 53 cpv. 1 lett. e, e cpv. 2 OPP 2.

Mediante una gestione della liquidità stabilita dalla Fondazione viene assicurata la fornitura puntuale di prestazioni previdenziali (art. 52 OPP 2).

Art. 4 Ripartizione dei compiti

1. Consiglio di fondazione

- Approva il presente Regolamento sugli investimenti e lo sottopone all'Autorità di vigilanza competente.
- Intraprende le misure organizzative necessarie per l'attuazione delle prescrizioni in materia di lealtà (art. 11 del Regolamento sugli investimenti). Inoltre definisce direttive per l'esercizio dei diritti di voto degli azionisti (art. 10 del Regolamento sugli investimenti).
- Stabilisce a livello di Fondazione il rendimento teorico ovvero l'obiettivo di rendimento per il finanziamento delle rendite di vecchiaia con il coinvolgimento dell'esperto di previdenza professionale e stabilisce il valore obiettivo delle riserve di fluttuazione.
- Decide in merito alla strategia di investimento a lungo termine della Fondazione, alle direttive di investimento e i principi di investimento in accordo con il Comitato investimenti.
- Nomina i membri del Comitato investimenti.
- È responsabile dell'investimento del patrimonio nella misura in cui tale competenza non sia conferita al Comitato investimenti.
- Decide in merito all'acquisto o alla vendita di immobili direttamente detenuti.
- Decide in merito al securities lending e a operazioni di pronti contro termine.
- Può emanare ulteriori direttive.
- Occorre verificare periodicamente l'orientamento e la portata della strategia di sostenibilità.

2. Comitato investimenti

- Emanando il Regolamento sugli investimenti in accordo con l'esperto di previdenza professionale e lo sottopone al Consiglio di fondazione.
- È responsabile per la realizzazione della strategia di investimento a lungo termine stabilita dal Consiglio di fondazione.
- Redige e monitora il piano di liquidità e di investimento e decide, nel quadro delle presenti direttive, in merito ai singoli investimenti ovvero all'attribuzione dei mezzi disponibili da destinare alla gestione patrimoniale.
- È responsabile per il raggiungimento a lungo termine del rendimento teorico ovvero dell'obiettivo di rendimento per il finanziamento delle rendite di vecchiaia in base alle direttive del Consiglio di fondazione e dell'esperto di previdenza professionale.
- Verifica regolarmente la strategia di investimento e il relativo rendimento teorico ovvero obiettivo di rendimento dal punto di vista delle mutate condizioni (capacità di rischio) con il coinvolgimento dell'esperto di previdenza professionale. Informa il Consiglio di fondazione in caso di necessarie misure correttive.
- Informa a cadenza trimestrale il Consiglio di fondazione in merito all'attività di investimento e ai risultati delle singole categorie di investimento e del patrimonio complessivo in rapporto al benchmark o alla concorrenza (reporting).
- Stabilisce i requisiti che i gestori incaricati degli investimenti devono soddisfare. Sottopone al Consiglio di fondazione richieste riguardanti i gestori incaricati degli investimenti, con i quali collabora la Fondazione.
- Stabilisce in modo chiaro gli obiettivi e i principi, l'esecuzione e il monitoraggio degli investimenti patrimoniali così da consentire al Consiglio di fondazione di assolvere completamente il suo compito direttivo. Monitora il rispetto delle prescrizioni di legge da parte dei gestori incaricati degli investimenti conformemente agli art. 48f–48l OPP 2.

- Disciplina l'attività dei gestori incaricati degli investimenti tramite mandati chiaramente definiti e direttive di investimento specifiche e monitora la loro attività e i relativi risultati.
- Sottopone al Consiglio di fondazione richieste per l'acquisto e la vendita di immobili direttamente detenuti dalla Fondazione.
- È competente, nell'ambito della revisione, per la collaborazione con l'ufficio di revisione e l'esperto di previdenza professionale.
- È responsabile per la sorveglianza della contabilità titoli e per il controlling e reporting. Sono ammesse soluzioni esterne.

3. Gestore incaricato degli investimenti

I gestori incaricati degli investimenti amministrano i patrimoni previdenziali in pool in base al mandato scritto della Fondazione.

Il gestore incaricato degli investimenti stila a cadenza trimestrale un rapporto all'attenzione del Comitato investimenti e del Consiglio di Fondazione in base ai mandati di gestione che gli sono stati conferiti e alle direttive di investimento specifiche (vedi anche art. 9 Rendicontazione).

Il Consiglio di fondazione può affidare l'investimento e la gestione del suo patrimonio previdenziale soltanto a persone e istituzioni che hanno le capacità necessarie e che sono organizzate in modo da garantire il rispetto delle prescrizioni di legge (art. 48f–48l OPP 2).

Art. 5 Investimento del patrimonio

La selezione degli investimenti è soggetta al rispetto delle direttive di investimento contenute nell'ordinanza sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (OPP 2).

Per ogni strategia di investimento e categoria di investimento deve essere definito un benchmark (indice di riferimento). Il benchmark per la strategia di investimento deve essere composto dai singoli indici di riferimento delle categorie di investimento. Con l'aiuto di questi indici e della ponderazione neutrale, secondo la struttura patrimoniale strategica, viene calcolato un indice di riferimento. Tale indice di riferimento viene monitorato dal Comitato investimenti.

Il Consiglio di fondazione stabilisce le regole per la costituzione delle riserve di fluttuazione. A tal fine vengono rispettati il principio della continuità e le prescrizioni della raccomandazione tecnica per la presentazione dei conti Swiss GAAP RPC 26 (art. 5 del Regolamento sugli investimenti).

Art. 6 Calcolo delle riserve di fluttuazione

Le riserve di fluttuazione hanno lo scopo di bilanciare le oscillazioni degli investimenti di capitale. L'entità delle riserve di fluttuazione si esprime in percentuale degli impegni (capitale di copertura necessario).

In conformità all'art. 49a OPP 2 e allo Swiss GAAP RPC 26, le riserve di fluttuazione devono essere costituite con modalità trasparenti. Il valore obiettivo delle riserve di fluttuazione viene calcolato con metodo value at risk e alla luce delle performance di mercato prevalentemente negative registrate nel 2008 viene fissato in modo tale che, attenendosi alla strategia di investimento in vigore e tenendo conto delle prestazioni da erogare (rendimento di riferimento), si possa escludere con una sicurezza del 98% una copertura insufficiente.

I parametri utilizzati per il calcolo delle riserve di fluttuazione (livello di sicurezza, orizzonte temporale di 1 anno, caratteristiche di rischio e di rendimento della strategia di investimento, rendimento teorico) e anche il valore obiettivo delle riserve di fluttuazione vengono verificati periodicamente nell'ambito dei conteggi annuali degli indici di

rendimento e di rischio ed eventualmente ridefiniti dal Consiglio di fondazione.

Art. 7 Politica di investimento

L'investimento patrimoniale deve avvenire secondo una politica di investimento che garantisca lo scopo della previdenza professionale mediante una selezione e una sorveglianza accurata degli investimenti. Viene data la massima priorità alla sicurezza degli investimenti. Ciò implica una ripartizione appropriata dei rischi conformemente alle condizioni del mercato. I dettagli sulle singole categorie di investimento sono riportati nell'Appendice 1.

La liquidità deve essere organizzata in maniera tale da poter fornire prestazioni di previdenza e di uscita entro un termine utile. Inoltre il mantenimento della liquidità dipende dalla valutazione dei mercati monetari e di capitale.

Nel caso di un ampliamento delle possibilità di investimento, il rispetto della diligenza, della sicurezza e della ripartizione dei rischi deve essere comprovata in modo concludente conformemente all'art. 50 cpv. 1–3 OPP 2.

Art. 8 Valutazione degli investimenti

La valutazione degli investimenti di capitale avviene in base alle prescrizioni della raccomandazione tecnica per la presentazione dei conti Swiss GAAP RPC 26. Gli investimenti vengono valutati in base alla quotazione ovvero valore di mercato alla data di chiusura del bilancio. Giorno di riferimento è il 31 dicembre di un anno civile. Se non è disponibile alcun valore di mercato, ci si basa su valutazioni usuali del settore. Ciò riguarda in particolare titoli di partecipazione di fondi non negoziati in borsa e fondazioni di investimento: valutazione al valore netto d'inventario (NAV).

Art. 9 Controllo e rendicontazione

Gli investimenti e la gestione patrimoniale devono essere

controllati periodicamente. I rapporti devono essere redatti e organizzati in modo tale che gli organi responsabili dispongano di informazioni significative. La rendicontazione ha il compito di garantire che i singoli ruoli siano informati in modo tale da poter assumere i compiti di controllo a loro attribuiti.

I gestori incaricati degli investimenti redigono per conto del Consiglio di fondazione ovvero del Comitato investimenti un rapporto a cadenza trimestrale. Fondamentalmente la rendicontazione deve fornire indicazioni sull'attività di investimento, i risultati degli investimenti (performance totale e per categoria) in rapporto al benchmark e sul rispetto delle direttive di investimento, dei margini tattici e delle prescrizioni in materia di investimenti.

A questo proposito il rapporto deve motivare anche l'impiego di derivati, strumenti finanziari alternativi e securities lending, nonché difformità di performance di indici di riferimento o requisiti teorici. Qualora ci si avvalga dell'ampliamento delle possibilità di investimento ai sensi dell'art. 50 cpv. 4 OPP 2, il gestore incaricato degli investimenti deve commentare annualmente il relativo utilizzo in un rapporto al 31 dicembre. A questo proposito la asset allocation risultante dal rapporto deve fornire indicazioni dei casi in cui viene fatto effettivamente ricorso a tale ampliamento. Il risultato del rapporto e il rispetto dei requisiti vengono registrati nell'allegato al conto annuale della Fondazione. Nel caso in cui venga fatto ricorso al securities lending, è necessario inviare una dichiarazione riguardante il rispetto delle disposizioni dell'ordinanza della FINMA sugli investimenti collettivi di capitale (Appendice 1 cpv. 10 del Regolamento sugli investimenti).

Il Comitato investimenti informa immediatamente il Consiglio di fondazione in merito a fatti particolari riguardanti la gestione patrimoniale. Il Consiglio di fondazione decide nel proprio ambito di competenza in merito alle misure da adottare, eventualmente coinvolgendo l'esperto di previdenza professionale.

Art. 10 Esercizio dei diritti degli azionisti

In caso di investimenti diretti, i diritti di voto vengono esercitati nelle assemblee generali. Nel caso delle azioni detenute direttamente sussiste anche un obbligo di voto se all'istituto di previdenza è concesso un diritto di voto o se il fondo è controllato dall'istituto di previdenza. Sono contemplate anche le società anonime svizzere non quotate in Svizzera. Normalmente si rinuncia alla presenza fisica nelle assemblee generali. Salvo situazioni particolari, il rappresentante indipendente viene delegato a esercitare il diritto di voto. Di norma si delibera sulle richieste del Consiglio di amministrazione con «Sì/Approvazione» oppure «No/Rifiuto». Si rinuncia il più possibile alle «astensioni».

L'istruzione di voto può essere fornita per iscritto oppure elettronicamente.

In situazioni speciali (e in particolare in caso di acquisizioni, fusioni, variazioni significative nella composizione del Consiglio di amministrazione, modifica della struttura del capitale e del diritto di voto), il Consiglio di amministrazione può fornire istruzioni di voto. L'interesse delle persone assicurate si intende garantito quando il comportamento di voto è funzionale al successo duraturo della Fondazione.

Il rapporto da redigere una volta l'anno sull'esercizio dell'obbligo di voto ai sensi dell'art. 71b LPP viene pubblicato sul sito internet della Fondazione (www.valitas.ch).

Art. 11 Integrità e lealtà dei responsabili

Le persone e le istituzioni incaricate della gestione, dell'amministrazione o della gestione patrimoniale, devono godere di una buona reputazione e offrire la garanzia di un'attività ineccepibile. Tali persone e istituzioni sono soggette all'obbligo di diligenza fiduciario e devono assicurare nella loro attività gli interessi delle persone assicurate della Fondazione.

Le persone e le istituzioni incaricate della gestione patrimoniale, devono disporre delle capacità necessarie e offrire la garanzia di rispettare l'art. 51b cpv. 1 LPP e gli art. 48g–48l OPP 2.

Ogni avvicendamento di personale riguardante la gestione patrimoniale e la conclusione della verifica per la garanzia della lealtà e dell'integrità delle nuove persone incaricate devono essere immediatamente comunicati all'autorità di vigilanza competente. Nel caso di persone esterne devono essere comunicati unicamente gli avvicendamenti di partner contrattuali (istituti finanziari); non devono essere invece comunicati avvicendamenti di persone fisiche (dipendenti di istituti finanziari).

Persone esterne incaricate della gestione patrimoniale o aventi diritto economico di imprese incaricate di tali compiti non possono essere rappresentati nel Consiglio di fondazione.

I contratti di gestione patrimoniale devono poter essere sciolti al più tardi cinque anni dopo la stipula senza svantaggi per la Fondazione.

In caso di importanti negozi giuridici (in particolare stipula di un accordo di global custody, stipula di contratti negli ambiti della gestione patrimoniale o immobiliare come anche della consulenza agli investimenti, l'acquisto o la vendita di immobili direttamente detenuti) con persone vicine devono essere richieste offerte alternative. L'aggiudicazione deve avvenire con la massima trasparenza.

1. Affari per conto proprio

Le persone e le istituzioni incaricate della gestione patrimoniale, devono agire nell'interesse della Fondazione. In particolare non devono

- sfruttare la conoscenza di mandati della Fondazione per effettuare in anticipo, parallelamente o subito dopo le medesime transazioni per conto proprio (front/parallel/after running).

- compiere operazioni su un titolo o un investimento quando è trattato dalla Fondazione e qualora ne possa derivare uno svantaggio per la Fondazione; è equiparata a un'operazione commerciale ogni partecipazione a simili affari sotto altra forma.
- modificare la composizione dei depositi della Fondazione in assenza di interesse economico di quest'ultima.

2. Cessione di vantaggi patrimoniali

Le persone e le istituzioni incaricate della gestione patrimoniale della Fondazione, devono definire chiaramente le modalità di retribuzione in una convenzione scritta e indicare l'importo. Dette persone e istituzioni devono cedere obbligatoriamente alla Fondazione tutti i vantaggi patrimoniali supplementari ottenuti nell'esercizio della loro attività per la Fondazione.

Le direttive relative ai regali di poco valore figurano nell'Appendice 5.

3. Obbligo di comunicare

- Le persone e le istituzioni incaricate della gestione o dell'amministrazione patrimoniale devono comunicare annualmente i propri legami d'interesse al Consiglio di fondazione. Fra questi rientrano in particolare il ruolo di avente economicamente diritto di aziende che intrattengono una relazione d'affari con la Fondazione. I membri del Consiglio di fondazione dichiarano i propri legami d'interesse all'ufficio di revisione.
- Le persone e le istituzioni incaricate della gestione o dell'amministrazione patrimoniale devono fornire ogni anno una dichiarazione scritta al Consiglio di fondazione in cui confermano di aver consegnato tutti i vantaggi patrimoniali di cui all'articolo 48k OPP 2.
- Gli intermediari finanziari attivi all'estero sottoposti a una vigilanza equivalente da parte di un'autorità di vigilanza estera riconosciuta.

Art. 12 Sostenibilità

La Compacta Fondazione collettiva LPP prende in considerazione anche i criteri ambientali, sociali e di governance (ESG) nella gestione patrimoniale fiduciaria, nel quadro della gestione delle opportunità e dei rischi. Il raggiungimento di un rendimento conforme al mercato è un prerequisito per l'integrazione degli aspetti ESG nelle decisioni di investimento.

La Compacta Fondazione collettiva LPP si ispira ai seguenti principi:

- Svolge il suo ruolo di azionista attivo esercitando i propri diritti di voto e mantenendo un dialogo attivo con le imprese.
- Nell'attuazione della nostra strategia di sostenibilità, siamo guidati da norme e standard riconosciuti a livello nazionale e internazionale.
- Le società e i Paesi controversi sono esclusi dall'universo di investimenti. Seguiamo le raccomandazioni dell'«Associazione svizzera per gli investimenti responsabili» (www.svvk-asir.ch) ma ci riserviamo il diritto di escludere, a nostra discrezione, altre imprese.
- Intendiamo promuovere la transizione verso un'economia sostenibile e prospera attraverso un'adesione attiva.
- Per garantire una rendicontazione ESG comparabile e coerente, rapportiamo non solo gli aspetti qualitativi, ma anche i dati quantitativi. Indichiamo periodicamente i dati specifici in conformità con la raccomandazione ASIP sulle informazioni ESG.

Art. 13 Entrata in vigore

Il presente Regolamento è stato emanato dal Consiglio di fondazione il 16 dicembre 2025 ed entra in vigore il 31 dicembre 2025. Il Consiglio di fondazione può modificare il Regolamento sugli investimenti in qualsiasi momento. Il regolamento modificato deve essere presentato all'autorità di vigilanza. Per l'interpretazione del presente Regolamento fa stato il testo tedesco.

Appendice 1

Principi di investimento

1. Liquidità (contante)

Sono considerate liquidità i saldi disponibili su conti bancari o conti della previdenza professionale, depositi a termine e investimenti fiduciari con una durata massima di 12 mesi e strumenti del mercato monetario di emittenti di tutto il mondo espressi in una valuta liberamente convertibile. Sono strumenti del mercato monetario i crediti a breve termine di durata o durata residua non superiore a 12 mesi e i crediti contabili del mercato monetario. Gli strumenti del mercato monetario devono essere liquidi e valutabili come pure negoziati in una borsa o un altro mercato regolamentato e aperto al pubblico.

2. Ipoteche e prestiti

Oltre a investimenti collettivi come fondi ipotecari e fondazioni di investimento, possono essere concessi prestiti con garanzie di pegno immobiliare a condizioni conformi al mercato ad enti di diritto pubblico, aziende ad economia mista o private dal rating di credito molto elevato. A questo proposito i titoli ipotecari non possono avere un valore di pegno superiore al 70% del valore venale nel caso di edifici residenziali e al 60% nel caso di edifici commerciali. Le obbligazioni fondiari svizzere vengono trattate come titoli ipotecari. L'aggiudicazione di prestiti richiede il preventivo consenso del Consiglio di fondazione.

3. Obbligazioni e obbligazioni convertibili

È possibile acquistare obbligazioni di cassa, obbligazioni, Notes, titoli ipotecari, obbligazioni fondiari, obbligazioni a opzione nonché obbligazioni convertibili della Confederazione svizzera, dei Cantoni e dei Comuni, altri enti di diritto pubblico svizzero ed emittenti private con rating minimo S&P «BBB-» espresse in franchi svizzeri. Se non sono disponibili rating ufficiali, valgono i rating bancari interni.

Le obbligazioni in valuta estera devono essere espresse in una valuta liberamente convertibile e avere un rating minimo di «BBB-». Se in un mandato di gestione sono definiti rating minimi migliori, questi devono essere documentati per iscritto. Il rating medio di un portafoglio obbligazionario e di un investimento collettivo deve essere di investment grade. Sono consentite obbligazioni high yield soltanto quando una tale quota è esplicitamente consentita nel quadro della strategia di investimento. Per gli investimenti nei mercati emergenti valgono le disposizioni di cui al punto 9.

In caso di mancato raggiungimento dei rating minimi ai sensi del Regolamento sugli investimenti, il gestore incaricato degli investimenti è tenuto ad effettuare una corrispondente valutazione dei rischi indirizzata al Comitato investimenti della Compacta Fondazione collettiva LPP.

Gli investimenti in titoli presso lo stesso debitore (esclusi i crediti di cui all'art. 54 cpv. 2 OPP 2) possono essere pari al massimo al 10% del patrimonio complessivo. È fatta riserva dell'esercizio di eventuali diritti di opzione e diritti di sottoscrizione.

Nella misura in cui gli investimenti summenzionati siano posti alla base del portafoglio, è possibile acquistare anche i seguenti prodotti:

- Certificati indicizzati e panieri il cui valore discende dal prezzo dei valori patrimoniali sottostanti
- Altri strumenti finanziari derivati
- Prodotti finanziari strutturati o certificati di investimento con o senza capitale garantito
- Quote o azioni di fondi di investimento chiusi oppure organismi di investimento collettivo con funzione simile, incluso exchange-traded fund (ETF) e società di investimento di emittenti di tutto il mondo
- Quote o azioni di fondi di investimento aperti di tutto il mondo

Oltre agli investimenti collettivi ai sensi dell' art. 56 OPP 2 sono consentiti anche investimenti diretti in titoli negoziati su una borsa o un altro mercato regolamentato e aperto al pubblico.

4. Azioni

Gli investimenti vengono fondamentalmente effettuati in titoli e diritti valore di partecipazione (azioni, buoni di godimento, buoni di partecipazione ecc.) di società in tutto il mondo. Non è consentito acquistare oltre il 5% del capitale azionario di una società (società con sede in Svizzera o all'estero). Per gli investimenti nei mercati emergenti valgono le disposizioni di cui al punto 9.

Nella misura in cui gli investimenti summenzionati siano posti alla base del portafoglio, è possibile acquistare anche i seguenti prodotti:

- Certificati indicizzati e panieri il cui valore discende dal prezzo dei valori patrimoniali sottostanti
- Altri strumenti finanziari derivati
- Prodotti finanziari strutturati o certificati di investimento con e senza capitale garantito
- Quote o azioni di fondi di investimento chiusi oppure organismi di investimento collettivo con funzione simile, incluso exchange-traded fund (ETF) e società di investimento di emittenti di tutto il mondo
- Quote o azioni di fondi di investimento aperti di tutto il mondo

Oltre agli investimenti collettivi ai sensi dell'art. 56 OPP 2 sono consentiti anche investimenti diretti in titoli negoziati su una borsa o un altro mercato regolamentato e aperto al pubblico (ad es. crossing network).

5. Strumenti finanziari derivati

Sono consentiti investimenti nell'ambito dei prodotti derivati esclusivamente al fine di coprire posizioni esistenti

oppure operazioni sui cambi (hedging) o sotto forma di opzioni coperte nel rispetto dell'art. 56a OPP 2.

Nel complesso l'impiego di strumenti finanziari derivati non deve né esercitare un effetto leva sul patrimonio, né corrispondere a una vendita allo scoperto. Non sono consentiti investimenti che comportano l'obbligo di effettuare versamenti supplementari.

Le limitazioni di cui agli articoli 54, 54a, 54b e 55 OPP 2 devono essere rispettate inclusi gli strumenti finanziari derivati. Tutte le operazioni in derivati in corso vengono elencate nell'allegato al conto annuale della Fondazione.

6. Immobili

Gli immobili possono essere detenuti sotto forma di proprietà diretta o indiretta (fondi immobiliari, società immobiliari, fondazioni di investimento).

In merito all'acquisto e la vendita di immobili diretti decide il Consiglio di fondazione. Come beni da acquistare, in proprietà individuale o in comproprietà, vengono presi in considerazione immobili residenziali o commerciali locati. Sono esclusi stabili di appartamenti, singole abitazioni di proprietà, case unifamiliari e case vacanze.

L'acquisto di terreni edificabili, classificati nella corrispondente zona edilizia, e finalizzato all'esecuzione di progetti edilizi, è ugualmente consentito in casi eccezionali laddove sia disponibile il progetto edilizio.

Gli immobili diretti sono limitati alla Svizzera. A questo proposito si deve perseguire un'adeguata distribuzione dal punto di vista geografico. Sono vietati gli investimenti diretti all'estero. Sono invece consentiti gli investimenti collettivi ai sensi dell'art. 56 OPP 2. Gli investimenti in singoli immobili possono essere pari al massimo al 5% del patrimonio complessivo.

Tenuto conto della capacità di rischio individuale è possibile aumentare la quota immobiliare fino al 40% max. richiamandosi alle disposizioni sull'ampliamento delle possibilità di investimento conformemente all'art. 50 cpv. 4 OPP 2. È in ogni caso necessaria una motivazione pertinente per il ricorso alla disposizione sull'ampliamento delle possibilità di investimento.

7. Infrastrutture

Sono considerati investimenti in infrastrutture secondo l'art. 53 cpv. 1 lett. d^{bis} OPP 2, gli investimenti in infrastrutture nel campo dell'energia, della mobilità, degli approvvigionamenti e della salute. Tali investimenti costituiscono una classe d'investimento a se stante con un limite massimo del 10% del patrimonio complessivo.

Sono consentiti investimenti in Svizzera e all'estero.

Gli investimenti in infrastrutture possono essere effettuati anche direttamente (art. 53 cpv. 2 OPP 2) se diversificati in modo appropriato. Diversificati in modo appropriato significa che la controparte non deve superare l'1 per cento del patrimonio previdenziale. Altrimenti questi investimenti devono essere classificati tra gli investimenti alternativi.

Gli investimenti in infrastrutture che presentano un effetto leva vengono ugualmente considerati investimenti alternativi. Come nel caso delle azioni di cui all'art. 53 cpv. 1 lett. d OPP 2, ciò significa anche che l'impiego di capitale di terzi a livello di un'azienda di infrastrutture non costituisce un effetto leva. Tali investimenti (ad esempio partecipazioni in tali aziende/progetti) sono di conseguenza investimenti in infrastrutture conformemente all'art. 53 cpv. 1 lett. d^{bis} OPP 2. Se tuttavia le partecipazioni in tale azienda/progetto sono accompagnate da un effetto leva, ad esempio a livello di fondo o fondo di fondi, questa situazione viene considerata un effetto leva. È tuttavia consentita una

cosiddetta assunzione di crediti a breve termine motivata da esigenze tecniche.

Un effetto leva è inoltre consentito fintantoché non possa generare obblighi di effettuare versamenti suppletivi, tuttavia qualifica un tale veicolo finanziario con leva ai sensi dell'art. 53 cpv. 5 OPP 2 quale investimento alternativo (come anche per altri investimenti classici).

Azioni quotate, liquide di società di infrastrutture continuano ad essere assegnate alla categoria di investimento Azioni. Obbligazioni quotate, liquide di società di infrastrutture continuano ad essere assegnate alla categoria di investimento Obbligazioni.

8. Private debt/private equity Svizzera

Sulla base dell'art. 53 cpv. 1 lett. d^{ter} OPP 2, sono considerati private debt/private equity Svizzera gli investimenti in crediti non quotati di debitori (private debt) o in partecipazioni a società non quotate (private equity). Questi investimenti devono avere obbligatoriamente sede in Svizzera e operare in Svizzera.

Tali investimenti costituiscono una classe d'investimento a se stante con un limite massimo del 5% del patrimonio complessivo.

Gli investimenti possono essere operati mediante investimenti collettivi, investimenti diretti o strumenti finanziari derivati. Se l'investimento è un investimento collettivo di capitale, più della metà del capitale di tale investimento collettivo deve essere investito in Svizzera. Gli investimenti possono essere effettuati anche direttamente se diversificati in modo appropriato. Diversificati in modo appropriato significa che la controparte non deve superare l'1 per cento del patrimonio previdenziale. Altrimenti questi investimenti devono essere classificati tra gli investimenti alternativi.

Come per gli investimenti in infrastrutture, una società di private equity può assumere, come anche qualsiasi altra azienda, capitale di terzi/crediti. Ciò non costituisce un effetto leva. Un effetto leva sistematico (al fine del miglioramento del rendimento) a livello di veicoli di investimento non è tuttavia consentito in relazione a questa nuova categoria di investimento. Altrimenti questi investimenti devono essere inclusi nella categoria degli investimenti alternativi. Ciò significa che non si possono perseguire rendimenti maggiori dei veicoli di investimento tramite l'assunzione di fondi di terzi. Questo vale sia a livello di veicoli o fondi sia anche a livello di fondi di fondi. È tuttavia consentita una cosiddetta assunzione di credito a breve termine motivata da esigenze tecniche. Finanziamenti coperti mediante impegni vincolanti all'investimento non costituiscono un effetto leva. Tuttavia non è possibile costituire alcuna posizione a lungo termine con capitale di terzi.

Finanziamenti ponte così coperti non devono superare una durata di 0–6 mesi. In casi eccezionali motivati un finanziamento ponte può durare fino a 12 mesi.

9. Investimenti alternativi

Sulla base dell'art. 53 cpv. 1e e cpv. 3 e 4, sono considerati investimenti alternativi gli investimenti in hedge fund, prodotti strutturati, insurance linked securities, asset backed securities, contingent convertible bond (in breve: coco), materie prime, investimenti in infrastrutture (cfr. anche il punto 7), titoli perpetual, private equity, senior secured loan e digital asset consolidati. Tali investimenti si caratterizzano per il fatto di presentare tendenzialmente una bassa correlazione con gli investimenti tradizionali (obbligazioni e azioni). Non sono consentiti investimenti che comportano l'obbligo di effettuare versamenti supplementari, in particolare quelli nell'ambito del private equity. Non è considerato un obbligo di effettuare versamenti supplementari l'impegno a tenere pronto su richiesta un

importo prestabilito in tranches in un fondo di private equity (cosiddetto «commitment»).

Gli investimenti in digital asset devono essere obbligatoriamente effettuati in modo indiretto ed essere trattati su una borsa o un altro mercato regolamentato.

Gli investimenti in digital asset consolidati non diversificati non devono superare l'1 per cento del patrimonio previdenziale.

Tenuto conto della capacità di rischio individuale è possibile aumentare la quota degli investimenti alternativi fino al 30% richiamandosi alle disposizioni sull'ampliamento delle possibilità di investimento conformemente all'art. 50 cpv. 4 OPP 2. È in ogni caso necessaria una motivazione pertinente per il ricorso alla disposizione sull'ampliamento delle possibilità di investimento.

10. Disposizioni speciali

Mercati emergenti

Nella definizione del peso percentuale degli investimenti sui mercati emergenti occorre tenere conto del maggiore rischio connesso a questa classe d'investimento.

Gestione delle valute

Al fine di ridurre i rischi connessi alle valute, è possibile applicare nell'intero impegno in valute estere una «strategia overlay». In qualità di controparte si possono considerare esclusivamente banche o broker che dispongono di un rating S&P pari ad «A» o superiore. La copertura valutaria deve essere esclusivamente contro franchi svizzeri rispetto alle quattro valute estere dollaro statunitense, euro, sterlina inglese e YEN. Per le operazioni di copertura sono consentiti esclusivamente prodotti trattati regolarmente o per i quali la controparte definisce regolarmente un prezzo di mercato.

Securities lending

Il securities lending è consentito secondo le consuetudini bancarie. È necessario istruire la banca incaricata del securities lending affinché colui che prende in prestito i titoli depositi in ogni caso un collaterale di qualità e in quantità sufficiente. Inoltre il securities lending non deve rendere impossibile l'esercizio dei diritti di voto all'assemblea generale. Si applicano per analogia le prescrizioni della legge federale sugli investimenti collettivi di capitale (art. 55 cpv. 1 lett. a LICol, RS 951.31; art. 76 OICol, RS 951.311; art. 1 segg. OICol-FINMA, RS 951.312). Il rispetto delle disposizioni sul securities lending conformemente all'art. 1 segg. dell'ordinanza dell'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari sugli investimenti collettivi di capitale nell'anno in esame deve essere confermato nell'allegato al conto annuale.

Pronti contro termine

I pronti contro termine sono consentiti secondo le consuetudini bancarie, fermo restando che la Fondazione può agire unicamente come acquirente (reverse repo). Si applicano per analogia le prescrizioni della legge federale sugli investimenti collettivi di capitale (art. 55 cpv. 1 lett. b LICol, RS 951.31; art. 76 OICol, RS 951.311; art. 11 segg. OICol-FINMA, RS 951.312). Il rispetto delle disposizioni sui pronti contro termine conformemente all'art. 11 segg. dell'ordinanza dell'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari sugli investimenti collettivi di capitale nell'anno in esame deve essere confermato nell'allegato al conto annuale.

Appendice 2

Matrice delle funzioni

Stato: 31 dicembre 2025

Legenda:

Funzioni:

D	Decisione
P	Pianificazione/iniziativa
E	Esecuzione
C	Controlling
S	Supporto

Organi:

CdF	Consiglio di fondazione
DG	Direzione generale
GP	Gestore patrimoniale
IC	Investment controlling
EX	Esperto di previdenza professionale

Pos.	Funzione	CdF	DG	GP	IC	EX
1	Definizione delle direttive di investimento					
1.1	• Decisione sulla strategia di investimento a lungo termine, sulle direttive di investimento e i principi di investimento della Fondazione, nonché sulla verifica periodica della strategia di investimento	D	P/S	S/E	C	
1.2	• Stesura e modifiche del Regolamento sugli investimenti, del Regolamento delle competenze, della matrice delle funzioni e di altre direttive	D	P/E	S		S
1.3	• Occorre verificare periodicamente l'orientamento e la portata della strategia di sostenibilità.	D	P/E			
2	Attuazione delle direttive di investimento					
2.1	• Determinazione e definizione dell'organizzazione degli investimenti (ad es. gestione patrimoniale, esternalizzazione di singoli compiti)	D	P/E			
2.2	• Determinazione del profilo di rischio e definizione delle necessarie riserve di fluttuazione, realizzazione della strategia di investimento a lungo termine	C/D	P	E	S/C	S
2.3	• Stesura e monitoraggio del piano di liquidità e di investimento	C	D/E	S	C	

Pos.	Funzione	CdF	DG	GP	IC	EX
3	Reporting/Controlling					
3.1	• Verifica e monitoraggio degli investimenti patrimoniali (rendimento teorico/obiettivo di rendimento), della capacità di rischio e del rispetto delle prescrizioni di legge, introduzione di misure correttive	D/C	E		S	
3.2	• Rendicontazione trimestrale all'attenzione del gestore patrimoniale in merito all'attività di investimento e ai risultati delle singole categorie di investimento e del patrimonio complessivo in rapporto al benchmark o alla concorrenza	D	C	E		C
3.3	• Informazione su fatti particolari riguardanti la gestione patrimoniale all'attenzione del Consiglio di fondazione	D/C	E	S		S
3.4	• Colloqui regolari con il gestore patrimoniale					
3.5	• Monitoraggio della contabilità titoli, limiti LInFi, collaborazione con l'ufficio di controllo e gli esperti		P/C	E	C	S
3.6	• Supporto consulenti aziendali nell'acquisizione e assistenza delle affiliazioni		E			
3.7	• Esercizio dei diritti di voto ai sensi dell'art. 71a LPP	C			E	

Appendice 3

Strategie d'investimento

Valido dal 31 dicembre 2025, in base alla delibera del Consiglio di fondazione del 16 dicembre 2025

Strategia di investimento Compacta	Strategia	Range inferiore	Range superiore
Liquidità	1.0%	0.0%	10.0%
Obbligazioni CHF	11.0%	6.0%	20.0%
Obbligazioni in valuta estera hedged CHF	8.0%	3.0%	15.0%
Azioni Svizzera	18.0%	12.0%	24.0%
Azioni estero	18.0%	12.0%	24.0%
Immobili Svizzera	36.0%	30.0%	40.0%
Immobili estero	0.0%	0.0%	3.0%
Investimenti alternativi	6.0%	2.0%	10.0%
Infrastruttura con copertura difensiva CHF	2.0%	0.0%	5.0%
Totale	100%		

Il valore obiettivo della riserva di fluttuazione basato sulle volatilità mensili ai sensi dell'art. 6 cpv. 1 è pari al 11.8% dei capitali di previsione (livello di sicurezza 99.5%).

Appendice 4

Benchmark

Per ciascuna categoria di investimento deve essere stabilito un indice di mercato trasparente come grandezza di riferimento (benchmark). Con l'aiuto di questo indice e della ponderazione neutrale, secondo la struttura patrimoniale strategica, viene calcolato un indice di riferimento specifico per la cassa. Sulla base dell'indice di riferimento composito è possibile calcolare e valutare il valore aggiunto della politica di investimento «attiva» rispetto a un investimento patrimoniale cosiddetto indicizzato puramente «passivo».

Basi di calcolo

Categoria di investimento	Indice
Liquidità	FTSE 3M CHF TR
Obbligazioni CHF	Swiss Bond Index AAA-BBB TR
Obbligazioni in valuta estera hedged CHF	Bloomberg Global Aggregate TR hedged CHF
Azioni Svizzera	Swiss Performance Index (SPI) TR
Azioni Mondo	MSCI World NR in CHF
Fondazioni di investimento immobiliare diretto Svizzera	KGAST immobili TR
Investimenti alternativi	Cust. Alternative Vola 8% hedged CHF
Infrastruttura con copertura difensiva CHF	Cust. Infra BM difensiva CHF hedged

Appendice 5

Regali di poco valore

Sono esclusi dall'obbligo di dichiarazione regali di poco valore e i comuni regali occasionali, ferma restando la seguente norma:

- Per regali di poco valore e comuni regali occasionali (incluso inviti) si intendono regali una tantum del valore massimo di CHF 200.– per singolo omaggio e di CHF 1 000.– all'anno e partner commerciale, tuttavia al massimo CHF 2 500.– l'anno. Regali di poco valore e comuni regali occasionali sono consentiti e non sono soggetti ad obbligo di dichiarazione.
- Sono equiparati ai regali occasionali gli inviti a un evento al centro del quale c'è l'utilità per la Fondazione, come ad esempio seminari tecnici, se non si svolgono più di una volta al mese. Gli eventi consentiti sono normalmente limitati a una giornata, non valgono per una persona accompagnatrice e sono raggiungibili con l'autovettura privata oppure con i mezzi pubblici. Può essere incluso un evento sociale a ora di pranzo o alla sera.
- Regali e inviti che superano per singolo caso o all'anno i limiti di cui al punto 1 e 2 possono essere consentiti se approvati dal Consiglio di fondazione. Devono essere dichiarati.
- Vantaggi patrimoniali sotto forma di prestazioni in denaro (buoni, compensi) come tangenti, retrocessioni e pagamenti analoghi, non basati su un accordo scritto con il Consiglio di fondazione e inviti privati senza scopo commerciale evidente (ad esempio a concerti, mostre, ecc.) devono essere ceduti alla Fondazione.

In caso di vantaggi patrimoniali indebitamente non ceduti, la Fondazione è tenuta a richiedere immediatamente la restituzione di tali valori pecuniari ed è autorizzata a comminare sanzioni che possono andare nel singolo caso fino alla disdetta del rapporto di lavoro o del mandato con la presentazione di una denuncia per appropriazione indebita del patrimonio.

Compacta Fondazione collettiva LPP

Gennaio 2026